

CONVENZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, I COMUNI DI ... E IL COMITATO REGIONALE CONI TOSCANA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA V OLIMPIADE E PARALIMPIADE METROPOLITANA, EDIZIONE 2026

La **Città Metropolitana di Firenze** con sede in Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour 1 (C.F. 80016450480) (di seguito Città Metropolitana), rappresentata dal Consigliere delegato allo sport Nicola Armentano, nato a Maratea (Potenza) il 20 Agosto 1962 (C.F.: RMNNCL62M20E919Y), domiciliato per la carica in Via Cavour 1 - 50129 Firenze (FI), di seguito Città Metropolitana;

e

I **Comuni di**; con sede in rappresentato da

e

Il **Comitato Regionale CONI Toscana**, con sede in Firenze, Via Irlanda 5, Cap 50126 (C.F. 01405170588 e P. I.V.A. 00993181007), nella persona del Presidente pro-tempore dello stesso, Simone Cardullo, nato a Messina il 29 maggio 1954, munito dei necessari poteri di giusta Procura speciale rilasciata dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio il 16/09/2026 (di seguito, "CONI – CR")

PREMESSO CHE

- dal 2021 la Città Metropolitana di Firenze organizza annualmente la manifestazione denominata "Olimpiade e Paralimpiade Metropolitana", che si svolge presso gli impianti sportivi dei Comuni del territorio metropolitano, quest'anno 2026 giunta alla sua 5° edizione;
- la manifestazione si propone di promuovere valori quali l'inclusione sociale, l'appartenenza al territorio, la salute e il benessere psicofisico, la competizione come strumento per migliorare sé stessi, la valorizzazione dell'identità e delle capacità personali e partecipazione della cittadinanza;
- per l'organizzazione della 5° edizione dell'iniziativa la Città Metropolitana ha coinvolto i Comuni del territorio e il CONI – CR: i Comuni aderenti hanno manifestato interesse a mettere a disposizione impianti e a collaborare alla realizzazione degli eventi indicati nell'Allegato A, mentre il CONI – CR, nell'ambito delle proprie competenze e del progetto "Il CONI per lo sport metropolitano" presentato e condiviso con la Città Metropolitana, coordina il raccordo con Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ASD e altri soggetti sportivi, contribuendo alla costruzione del programma unitario dell'evento ed al coordinamento organizzativo;
- la Città Metropolitana concorre alla realizzazione dell'iniziativa mediante contributi parziali, destinati a coprire solo una quota dei costi ammissibili: un contributo complessivo di € 46.500,00 a favore dei Comuni, secondo l'Allegato A, e un contributo distinto di € 30.000,00 a favore del CONI – CR, secondo il progetto "Il

CONI per lo sport metropolitano” agli atti d’ufficio, a valere sui seguenti capitoli di bilancio: 21566/2 - Contributi a favore dei Comuni per iniziative in materia di sport. Olimpiade metropolitana 2026 e 20324/2 - Trasferimento al CONI CR per lo sport metropolitano;

- il coinvolgimento dei Comuni è avvenuto attraverso una richiesta di manifestazione di interesse da parte di Città Metropolitana a mettere a disposizione i propri impianti sportivi per l’organizzazione delle competizioni sportive da inserire nel programma della 5° Olimpiade e Paralimpiade, interesse manifestato dai Comuni indicati nell’allegato A;
- il coinvolgimento del CONI – CR per la 5° edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitana rientra in un progetto più ampio, agli atti dell’Ufficio Sport, denominato “Il CONI per lo sport metropolitano” che ha lo scopo di sviluppare all’interno del territorio metropolitano di Firenze una sinergia di livello territoriale per la promozione delle attività sportive e ludico-ricreative con l’obiettivo di integrare la crescita sociale, culturale e identitaria con effetti positivi sul benessere psicofisico di tutti i cittadini metropolitani. In particolare, il CONI – CR per la 5° edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitana coordina le manifestazioni sportive, coinvolgendo le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le ASD del territorio metropolitano che organizzano le singole gare, abbinando di concerto con Città Metropolitana le varie discipline agli impianti sportivi messi a disposizione dai Comuni;

VISTI:

- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze;
- i vigenti Statuti dei Comuni coinvolti
- il vigente Statuto del CONI;
- l’art. 15 comma 1 della Legge 241/1990 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

EVIDENZIATA l’importanza di promuovere lo sport in scala metropolitana come strumento per migliorare la qualità della vita attraverso il benessere psico-fisico fornito da una corretta attività fisica, con particolare riguardo alle giovani generazioni;

CONCORDANDO le Parti sull’importanza di una specifica collaborazione sulla 5° edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitana per l’anno 2026, ciascuno dei soggetti citati ha proceduto ad approvare il presente schema di convenzione, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti per la realizzazione della 5° edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitana quale attività di interesse comune.

È parte integrante della convenzione l'Allegato A – Programma sportivo ed economico 2026, nella versione approvata e aggiornata contenente l'elenco dei Comuni che hanno manifestato interesse nell'organizzazione e nella realizzazione dell'evento con l'importo del contributo riconosciuto a ciascun comune; il progetto "Il CONI per lo sport metropolitano" del CONI – CR, comprensivo del quadro economico, della richiesta del contributo e del piano di cofinanziamento minimo, è agli atti d'ufficio.

Le parti si riservano la possibilità di modificare il calendario previsto in caso di esigenze non prevedibili

Art. 2 – IMPEGNI DELLE PARTI E MODALITÀ OPERATIVE

Le Parti concordano che – per il perseguimento degli obiettivi precedentemente indicati – ciascuna amministrazione si incaricherà di intraprendere le seguenti azioni:

La Città Metropolitana di Firenze

- 1) Coordina le parti;
- 2) Assume gli atti di impegno e liquidazione dei contributi secondo il regolamento metropolitano e gli atti di bilancio;
- 3) Sostiene con proprie risorse l'organizzazione della cerimonia di apertura e il progetto di comunicazione complessivo, secondo gli atti e gli affidamenti di competenza;
- 4) verifica la documentazione trasmessa dai Comuni e dal CONI – CR e può richiedere integrazioni;

I 24 Comuni metropolitani, come elencati nell'allegato A

- 1) Mettono a disposizione i propri impianti sportivi individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- 2) Contribuiscono a realizzare presso i propri impianti gli eventi sportivi nelle date e con le caratteristiche di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, collaborando con le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le ASD del territorio metropolitano individuati dal CONI – CR di concerto con la Città Metropolitana e trasferendo loro le risorse messe a disposizione da Città Metropolitana, nel rispetto dei propri rispettivi Regolamenti per la concessione di contributi e vantaggi economici;
- 3) Collaborano la Città metropolitana per una comunicazione efficace dell'Olimpiade e Paralimpiade metropolitana 2026, attivando i propri Uffici stampa e comunicazione e dando la massima diffusione alla manifestazione del suo complesso e ai singoli eventi organizzati sul proprio territorio e coinvolgendo le istituzioni scolastiche del territorio e la cittadinanza tutta.
- 4) Curano, per quanto di competenza, autorizzazioni, sicurezza, accessibilità, rapporti con gli impianti e diffusione locale;
- 5) Trasmettono relazione finale, documentazione fotografica e rassegna stampa secondo le modalità dell'articolo 4

Il Comitato Regionale CONI Toscana

- 1) Individua e coinvolge le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le ASD del territorio metropolitano per l'organizzazione delle singole gare dell'Olimpiade e Paralimpiade metropolitana;
- 2) Di concerto con Città Metropolitana abbina le singole discipline proposte da Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e ASD del territorio metropolitano agli impianti sportivi messi a disposizione dai Comuni, costruendo il programma della manifestazione;
- 3) Fornisce supporto tecnico-organizzativo e di raccordo ai referenti degli eventi, nel pieno rispetto delle competenze dei Comuni e degli organizzatori locali;
- 4) Collabora con la Città Metropolitana per una comunicazione efficace dell'Olimpiade e Paralimpiade metropolitana 2026, attivando i propri canali di comunicazione per garantire la massima diffusione all'evento nel suo complesso;
- 5) Trasmette relazione finale e rendicontazione delle spese, come prevista dall'art. 4, comma 2.

Art. 3 ASPETTI ECONOMICI – IMPORTO CONTRIBUTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

La Città Metropolitana di Firenze fornirà i finanziamenti economici funzionali a realizzare le iniziative sportive previste dall'Olimpiade e Paralimpiade metropolitana 2026 negli impianti sportivi dei singoli Comuni, stanziando:

- a favore dei singoli Comuni i contributi come dettagliati nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente convenzione, per una somma complessiva di € 46.500,00 per l'anno 2026 a carico del Capitolo n. 21566/2 del Bilancio 2026, da corrispondere a termine progetto e comunque entro il 31/12/2026, dopo la presentazione di apposita rendicontazione.
- a favore del CONI – CR una somma complessiva di € 30.000,00 per l'anno 2026 a carico del Capitolo n. 20324/2 del Bilancio 2026, da corrispondere a termine del progetto "Il CONI per lo sport metropolitano" agli atti d'ufficio e comunque entro il 31/12/2026, dopo la presentazione di apposita rendicontazione.

I contributi previsti dalla presente convenzione hanno natura di concorso parziale alle spese dell'iniziativa e non possono coprire, da soli, l'intero costo delle attività finanziate. Il contributo non può eccedere il costo complessivo effettivamente sostenuto, né essere cumulato sulle medesime spese con altri finanziamenti.

Il contributo al CONI – CR è un sostegno economico al progetto e non costituisce corrispettivo per un servizio acquisito dalla Città Metropolitana. Esso è erogato a conclusione delle attività, previa presentazione e verifica della relazione finale, del rendiconto e della documentazione relativa al cofinanziamento, comunque entro il 31 dicembre 2026.

Il contributo ai Comuni è erogato secondo l'Allegato A a termine progetto e comunque entro il 31 dicembre 2026; anche per le attività comunali il contributo costituisce concorso parziale

alle spese e non può eccedere il costo ammissibile effettivamente sostenuto e documentato, anche mediante copia degli atti relativi.

Art. 4 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le Parti si impegnano a monitorare regolarmente l'andamento del progetto. Ai fini dell'erogazione dei contributi da parte della Città Metropolitana, ciascun Comune si impegna a:

- mettere a disposizione i propri impianti sportivi (come da allegato A)
- trasferire a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e ASD del territorio metropolitano come individuati nell'allegato A le risorse messe a disposizione da Città Metropolitana, nel rispetto dei propri rispettivi Regolamenti per la concessione di contributi e vantaggi economici;
- redigere una relazione finale sui risultati ottenuti, a cui allegherà la rassegna stampa a cura del proprio Ufficio stampa e la documentazione fotografica delle iniziative da cui si possa desumere l'effettiva partecipazione di pubblico comprensiva di una dettagliata descrizione dell'attività svolta in merito all'iniziativa posta in essere;
- fornire bilancio consuntivo economico dell'iniziativa corredato da documentazione contabile attestante il relativo costo, indicante anche le somme date alle associazioni e società sportive, con specificazione delle motivazioni, allegando i correlati atti amministrativi;

Il CONI – CR trasmette una relazione finale riferita all'Allegato B e un rendiconto delle spese sostenute, con elenco dei giustificativi, quietanze o altra documentazione contabile idonea, nonché dichiarazione di assenza di doppio finanziamento.

Art. 5 DURATA E MODIFICHE

La convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e andrà a scadenza il 31/12/2026. Eventuali modifiche alla convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle parti.

Art. 6 RESPONSABILITÀ

Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi locali.

I Comuni e il CONI – CR esonerano comunque e tengono indenne la Città Metropolitana da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare loro nei confronti di terzi, dalla realizzazione delle attività inerenti al presente atto.

In particolare, la Città Metropolitana è esonerata da qualsivoglia responsabilità in merito allo svolgimento delle attività oggetto di gara. I Comuni ed il CONI – CR nei relativi accordi con le associazioni/società sportive che espleteranno le relative iniziative sportive dovranno specificare che ogni associazione/società sportiva è responsabile in merito ai rischi connessi sia in merito all'attività sportiva che in merito agli aspetti organizzativi, manlevando Città Metropolitana.

Il personale di tutte le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. Il personale di tutte le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'eventuale accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

La violazione degli obblighi derivanti dal presente articolo comporta la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 7 REGISTRAZIONE, IMPOSTE E TASSE

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente, fatti salvi gli eventuali regimi di esenzione o agevolazione previsti dalla legge.

Art. 8 CONTROVERSIE

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile di inadempimenti delle obbligazioni previste dal presente accordo a causa di forza maggiore. Per qualsiasi controversia le Parti si impegnano a risolvere le questioni in via amichevole. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni del Codice Civile e si individua fin d'ora quale Foro competente il Foro di Firenze.

Art. 9 RECESSO

Le Parti possono recedere dalla convenzione nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto di sottoscrizione dell'accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Ciascuna delle Parti contraenti può esercitare il diritto di recesso in ogni tempo, dandone tempestiva comunicazione alle altre, con preavviso di un mese, mediante PEC.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ciascuna Parte tratta i dati personali per le finalità e nell'ambito delle attività di propria competenza, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, sicurezza e responsabilizzazione.

2. La base giuridica dei trattamenti connessi all'esecuzione dei compiti istituzionali e alla gestione della convenzione è individuata negli obblighi legali e nei compiti di interesse pubblico applicabili; non si intende acquisire un generico consenso tra le Parti come base del trattamento istituzionale.

3. Quando due o più Parti determinano congiuntamente finalità e mezzi di uno specifico trattamento, esse disciplinano con accordo interno le rispettive responsabilità, l'informativa agli interessati e il punto di contatto, secondo la disciplina della contitolarità. Quando una Parte tratta dati per conto di un'altra, il rapporto è regolato da apposito atto conforme alla disciplina del responsabile del trattamento.

4. Ogni Parte fornisce agli interessati le informazioni previste dalla normativa e adotta misure tecniche e organizzative adeguate. La pubblicazione dei dati relativi ai contributi avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina sulla trasparenza e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente accordo viene approvato e sottoscritto con firma digitale disgiunta.

Per la Città Metropolitana

La Sindaca/Il Consigliere

.....

ARMENTANO
NICOLA
05.10.2026
10:41:28
GMT+02:00



Per il Comune di

Il Sindaco o suo delegato

.....

Per il Comitato Regionale CONI Toscana

Il Presidente

.....



Simone Cardullo
COMITATO
OLIMPICO
NAZIONALE
ITALIANO
Presidente CR CONI
Toscana
02.10.2026 11:39:48
GMT+02:00